



Modifica delle istruzioni LStrI

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2023.

Le modifiche riguardano essenzialmente gli ambiti seguenti:

- revoca o mancata proroga del permesso di dimora e revoca del permesso di domicilio a causa del percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale.

N. 8.3.1.5

Revoca o mancata proroga del permesso di dimora a causa del percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI)

Secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera e LStrI, la revoca o la mancata proroga del permesso di domicilio è possibile in caso di dipendenza dall'aiuto sociale. I fattori determinanti sono l'entità dei contributi versati e la valutazione della probabilità che un giorno lo straniero possa porre fine a tale dipendenza (sentenza del TF 2C_212/2019 del 12 settembre 2019 consid. 4.1).

Oltre alle prestazioni dell'aiuto sociale percepite sinora e a quelle percepite attualmente occorre porre sulla bilancia anche la probabile evoluzione della sua situazione finanziaria sul lungo periodo. In quest'ottica il fattore determinante è la previsione del probabile sviluppo della situazione finanziaria, tenendo conto delle prospettive di reddito realizzabili di tutti i membri della famiglia (sentenza del TF 2C_311/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 3.1).

Se lo straniero non percepisce più prestazioni dell'aiuto sociale giacché nel frattempo si è prepensionato e percepisce una rendita AVS con prestazioni complementari, il permesso di dimora non può essere revocato (sentenze del TF 2C_642/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 3.3.2; 2C_49/2023 dell'11 aprile 2023 consid. 5).

La soglia per la mancata proroga del permesso di dimora è inferiore rispetto alla soglia per la revoca del permesso di domicilio (n. 8.3.2.4). È quanto emerge dal confronto tra la formulazione dell'articolo 62 capoverso 1 lettera e LStrI «dipende dall'aiuto sociale» e quella dell'articolo 63 capoverso 1 lettera c LStrI «dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole» (sentenza del TF 2C_395/2017 del 7 giugno 2018 consid. 4.1).

La circolare della SEM del 2 febbraio 2021 [«Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l'aiuto sociale e l'obbligo di approvazione per il versamento dell'aiuto sociale conformemente all'ordinanza del DFGP concernente l'approvazione»](#) contiene considerazioni di carattere generale in merito al calcolo dell'aiuto sociale computabile, all'obbligo di notifica e alla collaborazione delle autorità come anche in merito all'obbligo di approvazione per il percepimento dell'aiuto sociale secondo l'OA-DFGP. Si vedano anche le [Domande frequenti sul soggiorno e i criteri d'integrazione](#).

Esame della proporzionalità

In caso di percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale occorre esaminare la proporzionalità del provvedimento. In questo contesto occorre parimenti esaminare se la dipendenza dall'aiuto sociale è imputabile allo straniero o meno (sentenze del TF 2C_264/2021 del 19 agosto 2021 consid. 3.2; 2C_268/2021 del 27 aprile 2021 consid. 5.2.2; 2C_370/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 3.4). Il percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale è considerato imputabile all'interessato qualora questi, in modo riprovevole e sull'arco di più anni, non sfrutti a sufficienza il potenziale lavorativo e le opzioni a sua disposizione per cessare in modo duraturo la



propria dipendenza dall'aiuto sociale (sentenze del TF 2C_570/2021 del 13 ottobre 2021 consid. 2.2.2; 2C_311/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 4.3.1; 2C_370/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 5.1; 2C_1048/2017 del 13 agosto 2018 consid. 4.5.2).

Nei seguenti casi il TF considera che la dipendenza dall'aiuto sociale è imputabile all'interessato:

- l'interessato sostiene di essere in ampia misura inabile al lavoro da ormai dieci anni e due decisioni dell'AI passate in giudicato contraddicono la sua affermazione (sentenza del TF 2C_949/2017 del 23 marzo 2018 consid. 4.2);
- l'interessato non lavora da sette anni a contare dal passaggio in giudicato della decisione negativa dell'AI (sentenza del TF 2C_984/2018 del 7 aprile 2020 consid. 6.1.2);
- l'interessato sostiene di essere totalmente inabile al lavoro e la sua richiesta di beneficiare di prestazioni dell'AI è stata respinta; inoltre le autorità competenti non sono entrate nel merito della sua richiesta di revisione di tale decisione (sentenza del TF 2C_193/2020 del 18 agosto 2020 consid. 2.3);
- l'interessato si è candidato per un impiego solo sette volte nell'arco di tre anni, pur conoscendo le conseguenze della sua disoccupazione ed essendo al corrente della necessità di trovare un impiego (sentenza del TF 2C_248/2022 del 16 dicembre 2022 consid. 4.5.1).

Si può ragionevolmente esigere che una madre svolga un'attività lucrativa (a tempo parziale) al più tardi a partire dal terzo anno di età del più giovane dei suoi figli, a prescindere dal fatto che sia genitore unico (sentenze del TF 2C_870/2018 del 13 maggio 2019 consid. 5.3.3; 2C_775/2017 del 28 marzo 2018 consid. 4.4.2) o viva secondo un modello familiare tradizionale (sentenze del TF 2C_730/2018 del 20 marzo 2019 consid. 5.2.1; 2C_311/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 4.3.1). Secondo le [Linee guida COSAS, capitolo C6.4](#), è auspicabile che l'esercizio di un'attività lucrativa o la partecipazione a una misura di integrazione avvenga, al più tardi, quando il bambino ha compiuto un anno. Per i genitori unici non si può escludere a priori un percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale loro imputabile (sentenze del TF 2C_89/2022 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.2; 2C_234/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 6.1.2).

La dipendenza dall'aiuto sociale può essere considerata non imputabile all'interessato qualora questi abbia provato a uscirne ricercando attivamente un impiego adatto alle sue condizioni di salute o cercando di ottenere il sostegno delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 2C_653/2019 del 12 novembre 2019 consid. 9.2 *a contrario*).

Occorre peraltro considerare i motivi per i quali la persona è diventata dipendente dall'aiuto sociale, la durata del suo soggiorno in Svizzera sinora, il suo grado di integrazione, le sue condizioni di salute, la qualità dei suoi legami sociali, culturali e familiari in Svizzera, i suoi legami con il Paese d'origine e gli svantaggi che comporterebbe per lei e per la sua famiglia un eventuale ritorno in tale Paese (sentenze del TF 2C_370/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 3.3; 2C_580/2020 del 3 dicembre 2020 consid. 5.2).

Nel valutare la proporzionalità della revoca occorre considerare parimenti che eventuali prestazioni complementari future rappresenterebbero un onere per le finanze pubbliche (sentenza del TF 2C_83/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 4.2.4). Si veda anche la [circolare congiunta SEM-UFAS](#) del 19 dicembre 2018 sullo scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari.



Comunicazione tra autorità preposte alla migrazione e autorità preposte all'aiuto sociale

Le autorità preposte alla migrazione e la autorità preposte all'aiuto sociale hanno competenze e compiti diversi. Nella pratica questo può condurre a valutazioni diverse. Per l'esame dei casi specifici è pertanto importante che le autorità preposte alla migrazione e quelle preposte all'aiuto sociale comunichino tra di loro. Le autorità preposte all'aiuto sociale sono tenute a notificare spontaneamente alle autorità in materia di migrazione il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale a stranieri (art. 97 cpv. 3 lett. d LStrl e art. 82b OASA). La valutazione finale e la decisione riguardante la disposizione di misure secondo il diritto in materia di stranieri competono alle autorità preposte alla migrazione.

N. 8.3.2.4

Revoca del permesso di domicilio a causa del percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrl)

Secondo l'articolo 63 capoverso 1 lettera c LStrl, il permesso di domicilio può essere revocato unicamente in caso di dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale.

Il Tribunale federale considera durevole una dipendenza dall'aiuto sociale della durata di almeno due-tre anni (sentenze del TF 2C_679/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 6.4.1; 2C_984/2018 del 7 aprile 2020 consid. 5.3; 2C_870/2018 del 13 maggio 2019 consid. 5.3.1; 2C_13/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 3.2; 2C_311/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 3.4). Oltre alle prestazioni dell'aiuto sociale percepite sinora e a quelle percepite attualmente occorre porre sulla bilancia anche la probabile evoluzione della sua situazione finanziaria sul lungo periodo. È determinante che la valutazione del carattere durevole della dipendenza dall'aiuto sociale tenga conto anche della prognosi per il futuro (sentenza del TF 2C_813/2019 del 5 febbraio 2020 consid. 2.2). Vi è dipendenza durevole se al momento della decisione non sussistono prospettive di miglioramento e con tutta probabilità la dipendenza permarrà nonostante le possibilità di sostegno da parte dei familiari. Per quanto riguarda le famiglie occorre procedere a una valutazione globale; l'importo delle prestazioni sociali percepite non deve essere ripartito tra gli individui interessati. Inoltre occorre considerare le fonti di reddito di tutti i membri della famiglia (sentenza TF 2C_130/2010 del 25 giugno 2010, consid. 3.2 e DTF 119 lb 1, consid. 3c).

Se una persona non percepisce più prestazioni dell'aiuto sociale giacché frattanto si è pre-pensionata e percepisce una rendita dell'AVS con prestazioni complementari, il permesso di domicilio non può essere revocato (sentenza del TF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.7 prevista per la pubblicazione DTF).

La soglia di rilevanza per un'economia domestica composta da una o due persone si situa tra 60 000 e 100 000 franchi, mentre per economie domestiche di più di due persone oltrepassa i 100 000 franchi. Per il TF è giustificato revocare il permesso di domicilio se le prestazioni dell'aiuto sociale versate superano gli 80 000 franchi durante almeno due-tre anni (sentenze del TF 2C_716/2021 del 18 maggio 2022; 2C_173/2017 del 19 giugno 2017 consid. 4.2; 2C_837/2017 del 15 giugno 2018 consid. 6.3; 2C_1228/2012 del 20 giugno 2013 consid. 2.2). In numerose sentenze il TF ha tuttavia sostenuto che a seconda dei casi un importo di 50 000 franchi può già essere considerato rilevante (sentenze del TF 2C_263/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3.1.3; 2C_1085/2015 del 23 maggio 2016 consid. 4.3; 2C_780/2013 del 2 maggio 2014 consid. 3.3.3; 2C_672/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.3).

La circolare della SEM del 2 febbraio 2021 «[Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l'aiuto sociale e l'obbligo di approvazione per il versamento dell'aiuto sociale conformemente](#)



[all'ordinanza del DFGP concernente l'approvazione](#)» contiene considerazioni di carattere generale in merito al calcolo dell'aiuto sociale computabile, all'obbligo di notifica e alla collaborazione delle autorità come anche in merito all'obbligo di approvazione da parte della SEM per il percepimento dell'aiuto sociale secondo l'OA-DFGP.

Esame della proporzionalità

In caso di percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale occorre esaminare la proporzionalità del provvedimento. In questo contesto occorre esaminare se la dipendenza dall'aiuto sociale è imputabile allo straniero o meno (sentenza del TF 2C_458/2019 del 27 settembre 2019 consid. 4.3).

Nei seguenti casi il TF considera che la dipendenza dall'aiuto sociale è imputabile all'interessato:

- la dipendenza pluriennale dall'aiuto sociale è dovuta principalmente alla passività dell'interessato e alla sua scarsa motivazione a svolgere un'attività lucrativa (sentenza del TF 2C_458/2019 del 27 settembre 2019 consid. 5.1.3);
- la persona interessata sostiene di essere totalmente inabile al lavoro e dopo che anche la terza domanda di rendita AI non ha dato esito positivo non ci si può aspettare che percepisca una tale rendita in futuro (sentenza del TF 2C_716/2021 del 18 maggio 2022 consid. 3.2.1 e consid. 3.2.2);
- la persona collabora scarsamente con i servizi sociali e finora non ha contribuito in alcun modo alle spese di alloggio per il collocamento fuori casa del proprio figlio, per cui questi costi sono interamente a carico delle autorità sociali (sentenza del TF 2C_726/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 4.2.2);
- dopo lunghi anni di inattività (ca. 13 anni) la persona partecipa a un'offerta d'integrazione nel mondo del lavoro e svolge solo attività di volontariato nell'ambito dell'assistenza di vicinato (sentenza del TF 2C_30/2022 del 29 novembre 2022 consid. 4.5.2).

Occorre peraltro considerare i motivi per i quali la persona è diventata dipendente dall'aiuto sociale (sentenza del TF 2C_716/2021 del 18 maggio 2022 consid. 3.2.1). In questo contesto vanno considerati anche i retroscena che hanno condotto alla disoccupazione o a una situazione di necessità senza colpa della persona interessata (sentenza del TF 2C_176/2020 del 1° novembre 2021 consid. 3.1).

Secondo la giurisprudenza del TF in merito al permesso di domicilio si può ragionevolmente esigere che una madre svolga un'attività lucrativa (a tempo parziale) al più tardi a partire dal terzo anno di età del più giovane dei suoi figli, a prescindere dal fatto che sia genitore unico o viva secondo un modello familiare tradizionale. Secondo le [Linee guida COSAS, capitolo C6.4](#), è auspicabile che l'esercizio di un'attività lucrativa o la partecipazione a una misura di integrazione avvenga, al più tardi, quando il bambino ha compiuto un anno.

Nel valutare la proporzionalità della revoca occorre considerare parimenti che eventuali prestazioni complementari future rappresenterebbero un onere per le finanze pubbliche (sentenza del TF 2C_30/2022 del 29 novembre 2022 consid. 4.5.3). Le decisioni sull'AI passate in giudizio vincolano per principio le autorità in materia di migrazione (sentenza del TF 2C_306/2022 del 13 luglio 2022 consid. 7.4). Si veda anche la [circolare congiunta SEM-UFAS](#) del 19 dicembre 2018 sullo scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari.



Comunicazione tra autorità preposte alla migrazione e autorità preposte all'aiuto sociale

Le autorità preposte alla migrazione e la autorità preposte all'aiuto sociale hanno competenze e compiti diversi. Nella pratica questo può condurre a valutazioni diverse. Per l'esame dei casi specifici è pertanto importante che le autorità preposte alla migrazione e quelle preposte all'aiuto sociale comunichino tra di loro. Le autorità preposte all'aiuto sociale sono tenute a notificare spontaneamente alle autorità in materia di migrazione il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale a stranieri (art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI e art. 82b OASA). La valutazione finale e la decisione riguardante la disposizione di misure secondo il diritto in materia di stranieri competono alle autorità preposte alla migrazione.

* * *